



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot. n. 416/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Alla Giunta regionale
Settore Rapporti e Collegamenti con
il Consiglio regionale
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" Reg. Gen. n. 292

Ad iniziativa del consigliere Carmine Mocerino

Depositata in data 10 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l' articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VI Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 03 FEB. 2012

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Introduttiva

L'attuale sistema fiscale è iniquo verso le famiglie con figli, occorrono interventi di sostegno alla natalità e alla responsabilità familiare, la famiglia è una risorsa insostituibile di coesione sociale, fiducia e sviluppo economico per il sistema Italia.

Nel sistema fiscale italiano il variare dell'aliquota è determinato esclusivamente dal reddito percepito e non anche dal numero dei familiari a carico. Un sistema fiscale equo deve invece tenere in conto che, chi ha figli da mantenere non può pagare la stessa entità di tasse, a parità di reddito, di chi non ne ha.

Le Regioni italiane attraverso l'addizionale IRPEF provvedono ad un'imposizione aggiuntiva del reddito complessivo delle persone fisiche al fine di garantire i propri servizi. Tale sistema di tassazione ad aliquota fissa, oltre a non tener conto della composizione numerica del nucleo familiare e dell'eventuali situazioni di disagio del nucleo stesso, non tiene conto di quanto previsto dalla Carta Costituzionale in tema di capacità ed equità contributiva.

Si intende pertanto presentare una nuova proposta di fisco orientata alla famiglia.

Essa modifica l'attuale sistema facendo sì che a parità di reddito, una famiglia con figli paghi meno tasse rispetto ad una famiglia che non ha figli.

Tale proposta potrebbe inoltre prendere in considerazione nella determinazione delle aliquote altri fattori di difficoltà familiare (quale, ad esempio, presenza di disabili, genitori a carico).

La Regione Campania, in ossequio al d.lgs. n° 446/97, ha fissato l'addizionale regionale all'IRPEF nella misura del 1,7%.

Considerato che la suddetta aliquota è fissa per tutte le categorie contributive a prescindere dalla situazione reddituale o numerosità della composizione familiare,



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

con la presente legge si propone di adottare un sistema di aliquote comprese nell'intervallo 1,4%-2%, dipendente dai seguenti parametri:

- imponibile IRPEF;
- numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Tale sistema garantirebbe una maggiore equità contributiva nei confronti delle famiglie con un più elevato numero di figli e con un basso reddito. Data la struttura economica e demografica delle famiglie presenti nella Regione Campania, la riduzione di entrata derivante dall'abbassamento dell'aliquota del 1,7% per le famiglie numerose e/o meno abbienti, sarebbe completamente compensata dall'incremento dell'aliquota per le famiglie con reddito complessivo maggiore.

Pertanto, tale provvedimento non comporterebbe maggiori oneri finanziari per la Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

ART. 1
(Finalità)

1. La Regione Campania promuove le politiche per sostenere i diritti della famiglia, di tutela della vita con particolare attenzione all'infanzia e alla diversa abilità, favorisce la maternità e la paternità;
2. La Regione Campania, così come previsto agli artt. 29 e 30 della Costituzione, riconosce il valore della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione essenziale per un equilibrato sviluppo dei rapporti sentimentali, affettivi, etici e sociali.
3. La Regione Campania, in ossequio all'art. 31 della Costituzione, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della famiglia.
4. La Regione Campania, come indicato dall'articolo 53 della Costituzione opera secondo il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".
5. La Regione Campania come indicato nel d. lgs. 446/97 provvede alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fissandone l'aliquota.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

ART. 2
(Obiettivi)

La Regione, nel quadro di indirizzo e programmazione annuale degli interventi in favore della famiglia, mediante l'applicazione della presente legge, si propone di perseguire i seguenti obiettivi :

- a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso azioni che tendano ad eliminare gli ostacoli di carattere abitativo, economico e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo;
- b) promuovere, favorire e valorizzare la famiglia agevolandola anche nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali e culturali;
- c) promuovere la procreazione attraverso interventi di sostegno alle coppie ed alle ragazze madri;
- d) valorizzare il principio della corresponsabilità dei genitori ed in particolare di una maggiore condivisione degli impegni di educazione familiare;
- e) tutelare la maternità favorendo e realizzando interventi per prevenire e rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre all'interruzione della gravidanza.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

ART. 3

(Rideterminazione aliquote addizionale regionale IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97, è fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito:

	Nessun Figlio	1 Figlio	2 Figli	3 o più figli
0-15.000	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%
15.000-28.000	1,7%	1,6%	1,5%	1,4%
28.000-55.000	2%	1,7%	1,6%	1,5%
55.000-75.000	2%	2%	1,7%	1,7%
>75.000	2%	2%	2%	2%

2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, i redditi inferiori o uguali ad euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, sono assoggettate all'aliquota dello 0,9 per cento.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

ART. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Tecnico-Finanziaria

La presente proposta di legge non comporta oneri e spese a carico del bilancio regionale.